



Comune di Avellino  
Segretario Generale

Prot. 59545

Ai Dirigenti di Settore  
Ai Responsabili P.O.  
p.c. Al Sindaco  
Alla Giunta  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
All'O.I.V.

**OGGETTO: RELAZIONE SUGLI ESITI DEI CONTROLLI INTERNI - PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2021 (EX ART. 147 BIS, COMMA 3, DEL D.LGS N. 267/2000).**

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) stabilisce che: "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147 *bis* del TUEL stabiliscono che: "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
- le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

Vista la Delibera Commissariale n. 55 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento sui Controlli Interni" che all'art. 11 prescrive:

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dall' Unità di controllo di cui al precedente articolo 3, esso verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.
- 2. Il Segretario Generale, avvalendosi della collaborazione di figure professionali interne alla struttura ove occorra a suo giudizio, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa di: determinazioni di impegno di spesa, determinazioni di liquidazione, contratti, ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. A tal fine ogni quadrimestre con apposito verbale, il Segretario Generale individua gli atti che saranno sottoposti al controllo.

- 3. Il Segretario Generale, in conformità a quanto previsto al comma 2, provvede al controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza quadrimestrale.
- 4. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 20 giorni di ogni quadrimestre ed è pari almeno al 5% del complesso dei documenti di cui al comma 2 riferiti al periodo precedente e prodotti da ciascun settore.
- 5. Le risultanze del controllo sono trasmesse dal Segretario Generale con apposito referto quadrimestrale ai Dirigenti, ai Revisori dei conti, all'OIV come documenti utili per la valutazione, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.

Precisato che il sistema dei controlli interni costituisce uno strumento di supporto nella prevenzione della corruzione e le attività di controllo vengono svolte anche tenendo conto della disciplina in materia di prevenzione della corruzione nelle aree di rischio individuate dal Piano e del rispetto degli obblighi di pubblicazione si rappresenta quanto segue:

- il controllo ha avuto come oggetto la verifica della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi dell'Ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi in particolare l'attività di controllo ha fatto riferimento:
  1. rispetto della normativa in materia di trasparenza (pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente);
  2. rispetto della normativa e tutela della privacy;
  3. adeguatezza della motivazione;
  4. rispetto della normativa sull'utilizzo del Mercato elettronico.

Gli atti soggetti a controllo sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 5% sul totale di quelli prodotti dai Settori dell'Ente nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 (Rif. verbale di estrazione determine del Responsabile CED e Responsabile atti di Giunta e Consiglio del 14.5.21).

Si richiamano i verbali dei controlli interni **n. 1 del 19.5.21**, **n. 2 del 25.5.21** e **n. 3 del 15.7.21**, da cui si evince che i controlli effettuati non hanno fatto emergere atti irretiti da vizi invalidanti, ad eccezione della richiesta di rettifica del d.d. n. 498 del 23.2.21 del Settore Ambiente, a cui si è richiesto di rettificarla alla luce dei rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ciò non di meno appare necessario formulare direttive che abbiano l'attitudine a migliorare la qualità dei provvedimenti da emanare in futuro.

In primo luogo non può essere sottaciuto come il Garante per la Protezione dei Dati Personali di recente ha stigmatizzato l'operato di molte amministrazioni comunali che non hanno pubblicato atti in palese antinomia con il Regolamento Europeo N. 679/2016, che ha fatto irruzione sul nostro scenario giuridico nel maggio 2018.

A tal riguardo, occorre che nella pubblicazione degli atti venga evitata l'ostensione di dati personali che superano le nozioni di pertinenza e proporzionalità.

Non solo, ma onde evitare sanzioni da parte de Garante oltre a quanto già detto occorre assolutamente evitare la pubblicazione dei soggetti beneficiari di contributi economici che sono stati formati sulla base del loro disagio economico, così come va assolutamente messo in non cale la pubblicazione di dati c.d. sensibili.

Inoltre, occorre soffermarsi sul concetto di invalidità dell'azione amministrativa.

Quest'ultima ai sensi dell'art. 21 *octies* co. 1 della L. n. 241/90 riguarda gli atti che siano assunti in violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza relativa. In tal caso, i dirigenti per eliminare un

provvedimento attinto da tali vizi possono far ricorso all'art. 21 *nonies* della stessa l. n. 241/90, eliminando, in ragione dell'interesse pubblico e della normativa violata il provvedimento, che risulta irretito da una causa di annullabilità, nel termine massimo di 12 mesi dall'assunzione del primitivo provvedimento.

Inoltre, altra forma di invalidità è recata dalla disciplina scrutinata dall'art. 21 *secties* della L. n. 241/90 in tema di nullità del provvedimento amministrativo.

La su riferita disposizione annovera tra i vizi che rendono nullo il provvedimento il difetto di attribuzione del giudicato e la mancanza degli elementi essenziali del provvedimento.

In particolare, la nozione di elementi essenziali del provvedimento amministrativo è isonomica all'art. 1418 c.c. che si correla all'art. 1325 c.c., che censisce in maniera specifica gli elementi strutturali del negozio giuridico (accordo tra le parti, causa, oggetto, forma quando richiesta ad *substantiam*).

Nel diritto amministrativo non esiste una omologa disposizione che individui i casi riconducibili alla nullità di tipo strutturale, per cui è stata l'interpretazione giurisprudenziale a rinvenire l'assenza degli elementi strutturali nella radicale carenza di potere dell'autorità, nella mancanza dell'oggetto e della volontà.

Anche in questo caso, laddove il dirigente evidenzi un provvedimento afflitto da cause di nullità, deve procedere all'annullamento del primitivo provvedimento.

Altra categoria è quella relativa alla invalidità sopravvenuta del provvedimento. Tale fattispecie ricorre nei casi in cui il legislatore effettui una interpretazione autentica per finalità deflattive del contenzioso, ovvero nel caso in cui il provvedimento è adottato a seguito della disposizione contenuta in un decreto legge non convertito, o allorchè il provvedimento è assunto in base ad una legge annullata dalla Corte Costituzionale.

Altro caso riguarda un provvedimento che originariamente è legittimo, ma atti o condotte attive successive lo rendono difforme dalla legge.

In tutti questi 4 casi il provvedimento è geneticamente legittimo, ma fatti sopravvenuti lo rendono illegittimo, per cui l'annullamento ha efficacia, a mio avviso, allorchè si verificano le condizioni che rendono illegittimo il provvedimento che in origine era legittimo.

Con questa direttiva si è inteso fare una breve panoramica sulle cause di invalidità di un provvedimento amministrativo sempre nell'ottica di migliorare l'*agere* pubblico.

Per il resto si fa rinvio alle direttive contenute nei precedenti referti.

La presente relazione sull'esito dei controlli interni relativi agli atti del primo quadrimestre del 2020 viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per tramite del Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti, a tutti Dirigenti, ai responsabili P.O., all'O.I.V. affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni, a norma dell'art. 147 bis del TUEL.

La presente relazione viene, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente a cura del Responsabile del Servizio CED nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione - "Altri contenuti" - "Controlli interni".

Avellino, 2 agosto 2021

Il Segretario Generale  
Dott. Vincenzo Lissa

